

IMU 2020 SALDO

CHI PAGA	<p>Sono chiamati ad effettuare il versamento i contribuenti non rientranti nell'esonero previsto dal Decreto Agosto e dai Decreti Ristori.</p> <p>Quindi, devono pagare i proprietari di immobili, aree fabbricabili e terreni, cioè coloro che sono in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• fabbricati, esclusa la prima casa a patto che non rientri tra le seguenti categorie catastali: abitazioni di tipo signorile; abitazioni in ville; castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.• aree fabbricabili;• terreni agricoli. <p>Sono tenuti al pagamento anche i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e i locatari in caso di leasing.</p>
ESENTATI DAL DL AGOSTO (art.78 DL 104/2020)	<p>Sono stati esentati dal versamento della rata del 16 dicembre 2020 gli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none">• adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;• rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi. NB - con il Decreto Agosto, è stato disposto che l'esenzione per le pertinenze vale anche per la prima rata;• rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;• immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;• discoteche, sale da ballo, night-club e simili. <p>La condizione è che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (fanno solamente eccezione gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali).</p>
ESENTATI DAI VARI DECRETI RISTORI	<ul style="list-style-type: none">• immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali che rientrano nella sospensione del DPCM 24 ottobre 2020, e le relative pertinenze. Tali immobili sono quelli le cui attività sono riportate nell'Allegato 1 del Decreto Ristori;• immobili di attività situate in zona rossa, ricomprese tra i codici ATECO dell'allegato 2 del Decreto Ristori bis;• immobili dei soggetti passivi gestori delle attività, anche se non proprietari dell'immobile.